

La tutela della PI nell'era di IMPRESA 4.0

C'è mascherina e mascherina!

La contraffazione al tempo del Covid 19

Torino, giovedì 22 aprile 2021 – Ore 09:00- 11:30

I nuovi profili di responsabilità penale anche conseguenti alle commercializzazione on-line

Avv. Neva Monari

**Studio Legale
Avvocati per l'Impresa**

Le responsabilità del distributore

Responsabilità:

la conseguenza di un comportamento antigiuridico che comporta il dovere per il soggetto cui essa è attribuita di sottostare alla sanzione prevista dall'ordinamento.

Quali responsabilità?



PENALE

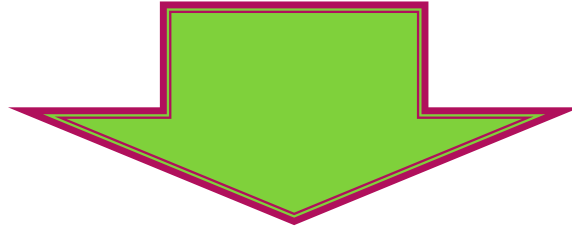


CIVILE



AMMINISTRATIVA

Quali responsabilità gravano sul distributore? E quali sanzioni?



OBBLIGO DI DILIGENZA PROFESSIONALE

- ❖ Selezione dei fornitori...
- ❖ Paese di provenienza del prodotto...
- ❖ Prezzo dell'articolo...
- ❖ Conoscenza della normativa...

Dispositivi di protezione individuale– Sanzioni amministrative e penali

Art. 14 Dlgs 475/1992

- ▶ 1. Il *fabbricante* che produce o mette a disposizione sul mercato *DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI nonché l'importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti è punito:*
 - ▶ a) *se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro;*
 - ▶ b) *se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro;*
 - ▶ c) *se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni.*

Dispositivi di protezione individuale– Sanzioni amministrative–

Art. 14 Dlgs 475/1992

- ▶ “...2. *I distributori* che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 11 (verifiche formali della documentazione che accompagna il DPI) del regolamento DPI sono puniti:
 - a) DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
 - b) DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;
 - c) DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.
-
- ▶ 5. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 2, *chiunque* mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui all'articolo 17 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.”

Dispositivi medici – Sanzioni amministrative

Al momento sono previste sanzioni solo per il Dlg 46/1997 – art. 23

- ▶ “...7. Salvo che il fatto costituisca reato, **chiunque** immette in commercio, vende o mette in servizio dispositivi medici privi di marcatura CE di conformità o dispositivi privi di attestato di conformità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a 128.400 euro...”
- ▶ “...8. Salvo che il fatto costituisca reato, il **fabbricante** o il suo **mandatario** che appone la marcatura CE di conformità impropriamente, in quanto trattasi di prodotto non ricadente nella definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) (**dispositivo medico**), o indebitamente, in quanto il prodotto non soddisfa tutti i requisiti essenziali previsti dal presente decreto, o **chi** comunque viola le previsioni dell'articolo 3, comma 1 (**immissione sul mercato di DM non conformi al Dlgs 46/1997**), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a 128.400 euro. ...”

Codice del consumo – Sanzioni amministrative e penali

Art. 112 c. 5 del Dlgs 206/2005

- ▶ *1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il **produttore** o il **distributore** che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro...*
- ▶ *5. Salvo che il fatto costituisca reato, ...il **distributore** che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6 (**obblighi di diligenza del distributore**), 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro."*

(Altre) ipotesi di reato:

❖ Delitti di comune pericolo mediante frode

- Art. 441 c.p. Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della salute pubblica

❖ Delitti contro la fede pubblica

- Art. 470 c.p. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione
- Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchio o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

❖ Delitti contro l'economia pubblica

- Art. 501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
- Art. 501bis c.p. Manovre speculative su merci

❖ Delitti contro l'industria ed il commercio

- Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

❖ Delitti contro il patrimonio mediante frode

- Art. 648 c.p. Ricettazione

Esempi di Frode nell'esercizio del commercio – art. 515 c.p.

- ▶ *“...sequestro probatorio avente ad oggetto 24 confezioni contenenti 50 dispositivi KN 95 FFP2 per complessivi 1220 pezzi, sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di Jesi, nei confronti di M.F., indagato del delitto di cui all'art. 515 c.p., a lui contestato per aver importato per la vendita, quale titolare della ditta MFG, 4.800 mascherine filtranti con il marchio "CE" contraffatto, in quanto attestante falsamente i requisiti di sicurezza stabiliti dal regolamento UE n. 425 del 2016...”*
- ▶ (Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-10-2020) 12-02-2021, n. 5607)

Sequestro confermato

Esempi di Frode nell'esercizio del commercio – art. 515 c.p.

- ▶ *“...decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane su migliaia di **dispositivi individuali di protezione (mascherine)** importati in Italia dalla Tecsud s.r.l., in relazione ai quali era stata ipotizzata la **contraffazione stante la certificazione di conformità CE non proveniente dal soggetto autorizzato ad apporla...**”*
- ▶ (Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2021) 12-03-2021, n. 9927)

Sequestro confermato

Esempi di Frode nell'esercizio del commercio – art. 515 c.p.

- ▶ *“...decreto di convalida di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Macerata il 25 maggio 2020 avente ad oggetto 1102 mascherine facciali del tipo FFP2, in quanto recanti il marchio CE, ma sprovviste di idonea documentazione certificante la corretta marcatura...”*
- ▶ *“...risulta di logica evidenza che se il marchio è apposto da ente non autorizzato ricorre un'ipotesi di contraffazione e questa Corte ha già avuto modo di riconoscere che tale condotta è astrattamente riconducibile alla fattispecie contemplata dall'art. 515 c.p. ...”*
- ▶ *“...La marcatura CE attesta la conformità del prodotto a standard minimi di qualità e costituisce, pertanto, una garanzia della qualità e della sicurezza della merce che si acquista ..”*

(Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2020) 25-11-2020, n. 33091)

▶ **Sequestro confermato**

Esempi di Frode nell'esercizio del commercio – art. 515 c.p.

- ▶ *“...presentando la merce, destinata alla vendita, all'esterno della confezione un foglietto illustrativo con la dicitura "mascherina facciale filtrante delle vie respiratorie ad uso dispositivo di protezione individuale, antigoccia, riutilizzabile con elastici", foglietto che invece sul retro, visibile solo dopo l'apertura della confezione, precisava che la mascherina non fosse provvista di marchio C.E., che era ad uso generico, che non era un dispositivo di protezione individuale e che non era un presidio medico...”*
- ▶ (Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2020) 10-12-2020, n. 35183)
- ▶ **Sequestro confermato**

Esempi di manovre speculative su merci – art. 501 bis c.p.

Contestazione: messa in commercio, nel corso dell'emergenza, mascherine protettive, guanti in lattice e disinfettanti a prezzi fortemente maggiorati

Esito: Disposto il dissequestro delle 2 parafarmacie

Motivazione:

“...per effetto dell'avvenuto ristabilimento della ordinaria libertà di locomozione dei cittadini sul territorio dello Stato, è venuta meno quella situazione di parcellizzazione e atomizzazione microeconomica dei mercati che avrebbe consentito, in via astratta, la possibilità di incidenza sull'andamento di essi anche a fenomeni di carattere locale...”

(Cassazione Penale del 14 ottobre 2020)

Esempi di manovre speculative su merci – art. 501 bis c.p.

Contestazione: vendita di mascherine generiche rincarate del 350%

Esito: Disposto il dissequestro delle mascherine

Motivazione:

- ▶ *“...la modestia della struttura imprenditoriale a disposizione del C., dimostrata dalla esiguità delle scorte presso di lui sequestrate e dalla unicità del macchinario da lui utilizzato nella catena produttiva, rende del tutto improbabile la possibilità che, attraverso la sua condotta, fosse consentito incidere sul mercato in maniera tale da determinare un generale rincaro dei prezzi della mascherine protettive; tanto meno ciò potrebbe verificarsi in un ambito territoriale (il mercato interno) avente quelle caratteristiche di ampiezza che il senso della norma in ipotesi violata presuppone.”*

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Condotte sanzionate

Provvedimento n. 28481 dell'1.12.2020 – VOVA – ZC (FR) Limited

- ▶ Le evidenze acquisite...
- ▶ 23. In particolare, dalle rilevazioni effettuate d'ufficio sul Sito *sono emersi ... alcuni annunci pubblicitari relativi alla promozione e vendita di mascherine e precisamente di un kit di 5/10 mascherine KN95, enfaticamente definite “CORONAVIRUS FLU MASK” ed esplicitamente presentate come “Maschere chirurgiche monouso antipolvere con protezione anti virus”.*

INVITA AMICI & RICEVI COUPON OFFERTE LAMPO SCONTO MASSIMO 08 54 57

IT EUR Italy SPEDIZIONE GRATUITA IN TUTTO IL MONDO VOVA Vova App

Tutte le categorie Offerta Lampo Salute E Bellezza Abbigliamento Da Donna Casa E Giardino Borse, Orologi E Accessori Scarpe Abbigliamento Da Uomo Elettronica

Home / Salute & Bellezza / Assistenza Sanitaria

CORONAVIRUS FLU MASK

KN95 Protective mask
≥95%
x10
x5

5pcs/lot
10pcs/lot

Dust-proof
Pollution prevention
Anti-bacterial
With breathing valve

2/6pcs KN95 Soft Face Mouth Mask Corona virus Respiratore medico KN95 N95 PM2.5
Maschere chirurgiche monouso antipolvere con protezione anti virus

9.92 €

dimensione:
2pcs 5pcs

AGGIUNGI AL CARRELLO

SPEDIZIONE GRATUITA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

18*10mm

SPEDIZIONE E RESI

NEGOZI

TMDZ018 (191 elementi)

Protezione Dell'acquirente

Ritorno Completo se non d'uso E su ordine

2/6pcs KN95 Soft Face Mouth Mask Corona virus Respiratore medico KN95 N95 PM2.5
Maschere chirurgiche monouso antipolvere con protezione anti virus

Provvedimento n. 28481 dell'1.12.2020 - VOVA – ZC (FR) Limited

-Le evidenze acquisite:
- 24....sono stati acquisiti ulteriori comunicazioni commerciali relative all'offerta di mascherine filtranti, una delle quali accompagnata dal suggestivo *claim* ***"Virus! Goodbye MASKS"***, che nella scheda di presentazione del prodotto riportavano espressamente l'indicazione ***"...Anti Virus Corona Surgical Meshrina Mask"***.

The screenshot displays the Vova website interface. At the top, there's a navigation bar with the Vova logo and various utility icons. Below this, a category bar lists different product types. The main content area features a large product card for '20 PCS ANTI VIRUS' masks. The card has a blue background with a white surgical mask image. Text on the card includes '3 LAYERS', 'IN STOCK', 'FAST SHIP', and '24 HOURS'. A red arrow points to the product image. To the right of the card, the price '0.69 €' is shown, along with color and size selection options. Below the product card, there's a 'FAST SHIPPING' badge and a 'Protezione Dell'acquirente' (Buyer Protection) section. At the bottom, there's a 'SPEDIZIONE GRATUITA' (Free Shipping) banner and a 'DESCRIZIONE DEL PRODOTTO' (Product Description) section. The page also features a footer with payment method logos (VISA, Mastercard, etc.) and a 'SPEDIZIONE E RESI' (Shipping and Returns) link.

Provvedimento n. 28481 dell'1.12.2020 – VOVA – ZC (FR) Limited

- ▶Le evidenze acquisite:
- ▶ *26. Rispetto alle referenze sopra riportate, o comunque per molte di queste, sia nelle immagini che nelle pagine di descrizione delle caratteristiche del prodotto, è assente il marchio CE, o comunque non è indicato che esse siano marchiate CE o che, laddove indicato, abbiano effettivamente ottenuto la prescritta certificazione e seguito la procedura prevista per la loro messa in commercio¹⁹, anche in deroga alle norme comunitarie vigenti*

Provvedimento n. 28481 dell'1.12.2020 – VOVA – ZC (FR) Limited

► **Le conclusioni dell'AGCM**

- *62....i claim relativi all'asserita efficacia di numerosi prodotti in termini di protezione/contrasto...nei confronti del virus COVID 19 (c.d. Coronavirus) –come ad esempio “Anti Virus Corona Surgical Meshrina Mask” riferito ad una maschera filtrante...sono idonei a ingannare i consumatori circa le effettive caratteristiche e l'efficacia dei singoli prodotti per ridurre ed eliminare realmente l'esposizione e la diffusione del coronavirusinducendoli a determinarsi all'acquisto dei medesimi prodotti sulla base di una decettiva rappresentazione della realtà, in violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.*

Provvedimento n. 28481 dell'1.12.2020 – VOVA – ZC (FR) Limited

► Le conclusioni dell'AGCM

- *67. In relazione alle condotte sopra descritte, oltre ai profili di illiceità già evidenziati e rilevanti ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, emergono ulteriori elementi di ingannevolezza, come di seguito precisato. Con specifico riguardo alle mascherine filtranti, le modalità di prospektazione delle loro caratteristiche, nella misura in cui lasciano intendere un'efficacia preventiva e terapeutica dei prodotti reclamizzati che tuttavia non trova riscontro nella realtà, sono in grado di ingenerare nei consumatori l'erroneo convincimento che il loro impiego consenta di porsi al riparo totale dal virus, ponendosi altresì in contrasto con l'articolo 23 lettera s) del Codice del Consumo.....*

Provvedimento n. 28481 dell'1.12.2020 – VOVA – ZC (FR) Limited

► Le conclusioni dell'AGCM

- *“68. La pratica commerciale relativa alle modalità di promozione e commercializzazione sulla piattaforma vova.com/it di mascherine filtranti e test kit per autodiagnosi, è altresì connotata da rilevanti elementi di aggressività, nella misura in cui il Professionista, attraverso il riferimento all'efficacia preventiva o diagnostica rispetto al Covid-19 dei prodotti offerti in vendita non corredati dalle previste autorizzazioni e certificazioni, ha sfruttato indebitamente la situazione di grave emergenza sanitaria in corso, al fine di influenzare la decisione dei consumatori relativamente all'acquisto online dei prodotti reclamizzati, che non hanno una obiettiva e comprovata efficacia di prevenzione/cura o di diagnosi rispetto al coronavirus, in un momento in cui la loro capacità di valutazione era già alterata dalla crisi pandemica e dall'allarme sociale dovuto alla propagazione del virus e all'elevato rischio di contagio. La pubblicazione online da parte del Professionista delle comunicazioni commerciali oggetto di contestazione si è quindi sostanziata nella violazione anche dell'articolo 25, lettera c), del Codice del Consumo....”*

► Sanzione: 2.500.000 euro

Provvedimento n. 28459 del 24.11.2020 – Braccialetti anticovid

► La pratica commerciale:

“3. Il procedimento ha ad oggetto le comunicazioni commerciali diffuse sul sito web <https://www.geolam.info/> dirette a promuovere l'efficacia preventiva e curativa di alcuni prodotti del professionista contro il Covid-19, virus e batteri, in assenza di consolidati e riconosciuti riscontri scientifici. Tali comunicazioni commerciali utilizzavano altresì il termine “parafarmaco”, accompagnato da una croce verde su fondo bianco simile a quella di colore rosso presente sulle confezioni dei farmaci.”

► Misure cautelari:

“5. L'Autorità, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie nei confronti del professionista, ai sensi dell'articolo 27 comma 3, del Codice del Consumo e ha disposto che lo stesso eliminasse, a partire dalla data di comunicazione del citato provvedimento e nelle more del procedimento, ogni riferimento all'efficacia preventiva e curativa del Covid-19 dei richiamati prodotti pubblicizzati e commercializzati attraverso il sito <https://www.geolam.info/>”

Provvedimento n. 28459 del 24.11.2020 - Braccialetti anticovid

► Le evidenze acquisite:

“16. Diversi contenuti del sito in esame (a partire dalla homepage) erano volti ad illustrare la presunta efficacia dei dispositivi commercializzati dal professionista anche tramite presunte dichiarazioni di “alcuni medici impegnati a combattere il Covid-19” e di “persone affette da polmonite interstiziale causata dal Covid-19”.

17. Ad esempio, alla pagina <https://www.geolam.info/prodotto/transmission-plus-braccialetto-multifunzioni-ad-uso-personale/>, il professionista descriveva le varie caratteristiche del “Transmission Plus” e tra queste vi era quella di provocare l’ “[e]missione in opposizione di fase [...] dei segnali elettromagnetici specifici emessi dal virus COVID-19 e da altri virus e batteri ricavati da un tampone di un positivo...”

Provvedimento n. 28459 del 24.11.2020 - Braccialetti anticovid

► Le evidenze acquisite:

“20. Solo alla fine della pagina <https://www.geolam.info/prodotto/transmission-plus-braccialetto-multifunzioni-ad-uso-personale/> e a metà della homepage era presente un disclaimer secondo cui i dispositivi commercializzati dal professionista “non sono prodotti elettromedicali o farmaci [...] e] non curano o guariscono gravi patologie, ma sono comunque utili in quanto riducono in maniera importante la possibilità di subire delle alterazioni o dei danni” [...] Quanto scritto in questa pagina non è in alcun modo pubblicità e tutto ciò che vi è contenuto [...] serve solamente per informare in maniera corretta ed esaustiva, in fase di preacquisto, il potenziale compratore dei prodotti da questa ditta venduti in rete senza voler influenzare in nessun modo una sua eventuale decisione di acquisto. Qualora pensiate che i contenuti presenti in questa pagina siano di carattere pubblicitario, segnalatecelo [...] Questo per tutelare il consumatore e per ottemperare alla normativa vigente...”.

Provvedimento n. 28459 del 24.11.2020 – Braccialetti anticovid

► Le evidenze acquisite...

► “22. Nel corso del procedimento il professionista ha dichiarato:

a) di aver eliminato dal sito la pagina <https://www.geolam.info/prodotto/peptide/> ove erano commercializzate la “Placchetta immunitario” e la “Placchetta immunitario + psiche” ed erano diffuse le relative comunicazioni commerciali;

b) di aver eliminato dalle comunicazioni commerciali relative ai prodotti “Transmission braccialetto per uso personale”, “Transmission ciondolo per uso personale” e “Combiplus card multifunzione ad uso personale e per ambienti” la croce verde su fondo bianco;

c) con riferimento ai tre prodotti da ultimo citati nelle pagine agli stessi dedicate, alla sezione “pareri e testimonianze”, di aver inserito le indicazioni per cui “i test sopra indicati sono stati effettuati con strumentazioni di laboratorio ed elettromedicali, e pertanto non si tratta di sperimentazioni medico-scientifiche” e “[q]uanto sopra dichiarato non è sostitutivo di diagnosi o parere medico e i Biomagneti non sono prodotti elettromedicali o farmaci. Si tenga presente che i supporti non curano o guariscono gravi patologie” (ultima frase in grassetto nell’originale)...

► “24. Il professionista non ha presentato test clinici a sostegno dei vant di efficacia preventiva e curativa contro il Covid-19, virus e batteri utilizzati nella comunicazione commerciale...”

Provvedimento n. 28459 del 24.11.2020 – Braccialetti anticovid

- ▶ Le conclusioni dell'AGCM:
- ▶ *“32. Il carattere scorretto dei messaggi complessivamente diffusi dal professionista non appare mitigata dal disclaimer (peraltro posto solo alla fine della pagina <https://www.geolam.info/prodotto/transmission-plus-braccialetto-multifunzioni-ad-uso-personale> e a metà dell'home page) secondo cui i dispositivi commercializzati dal professionista non sono “prodotti elettromedicali o farmaci”. Peraltro, il citato disclaimer presentava affermazioni volutamente generiche e frammentarie tali da impedire al consumatore di comprendere chiaramente le effettive proprietà, natura e caratteristiche dei dispositivi pubblicizzati....”*
- ▶ *“36. La promozione delle presunte proprietà terapeutiche e preventive del Covid-19 dei dispositivi oggetto del procedimento da parte del professionista appare, inoltre, una forma di sfruttamento di una circostanza di specifica gravità –quale l'emergenza sanitaria in atto e i conseguenti timori di contagio dei consumatori –che appare idonea ad alterare la loro capacità di valutazione, al fine di condizionarne indebitamente le decisioni relative all'acquisto dei prodotti pubblicizzati, in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo...”*

Sanzione: 25.000 euro

Provvedimento n. 28446 del 10.11.2020 – Tiger shop

- ▶ Evidenze acquisite nella fase preistruttoria:
- ▶ *“34.Per quanto concerne le informazioni fornite dal Professionista, in data 17 aprile 2020 è stata prodotta la seguente documentazione per i vari modelli di mascherine oggetto del procedimento:*
- ▶ *1)per la MASCHERINA FFP2 MADE IN ITALY, un’informativa del produttore al cliente²¹, riportante la descrizione delle caratteristiche (capacità di filtraggio superiore al 97,5% e produzione ad opera di una fabbrica italiana che ha riconvertito la propria attività utilizzando materiale molto più leggero rispetto alle mascherine di importazione ma qualitativamente superiore) nonché la normativa applicabile alla vendita del prodotto e Test Results delle relative caratteristiche;*
- ▶ *2)per la MASCHERINA PROTETTIVA FFP2/KN95, copia del “Test Report” relativo allo standard EN 149:2001+A1:2009 e di un “CE Certificate of Conformity” ai sensi della Direttiva 89/686/CEE, compilati rispettivamente in data 11 e 13 marzo 2020 da una società cinese ([omissis]) su richiesta di una società olandese ([omissis]). I due documenti fanno riferimento al prodotto “face masks” recante il medesimo trademark [omissis] e l’identificazione dello stesso produttore cinese ([omissis]), ma contengono l’indicazione di modelli di prodotto differenti (rispettivamente [omissis] e [omissis])...”*

Provvedimento n. 28446 del 10.11.2020 – Tiger shop

- ▶ **Valutazioni conclusive dell'AGCM:**
- ▶ ***“61. Le modalità di presentazione delle offerte di vendita delle mascherine filtranti sono risultate idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio, inducendolo ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, sulla base di una decettiva e ambigua rappresentazione della realtà, fondata sullo sfruttamento della situazione di emergenza sanitaria, con possibili pericoli per la salute e la sicurezza dei consumatori.*”**

Provvedimento n. 28446 del 10.11.2020 – Tiger shop

- ▶ Valutazioni conclusive dell'AGCM:
- ▶ *“62. In particolare, l'utilizzo di claim relativi all'asserita efficacia delle mascherine in termini di prevenzione nonché la pubblicizzazione di caratteristiche o certificazioni –segnatamente quelle relative al livello di protezione FFP2, proprio di una classe di dispositivi di protezione individuale –che non risultano né ottenute né esibite e dimostrate ai consumatori (risultando i dispositivi offerti sprovvisti di validazione da parte di organismi notificati così come privi di certificazione CE validamente rilasciata) e, addirittura, l'uso di immagini e descrizioni relative a prodotti riportanti marchi noti ed affidabili, sono elementi idonei a ingannare i consumatori circa le effettive caratteristiche e l'efficacia dei prodotti offerti dal Professionista nel garantire in concreto la prevenzione pubblicizzata, inducendoli all'acquisto dei medesimi prodotti sulla base di una falsa rappresentazione della realtà.*
- ▶ *63. Nella misura in cui le mascherine commercializzate online non avevano le specifiche caratteristiche preventive e protettive pubblicizzate, la relativa offerta attraverso il Sito è risultata in grado di porre in pericolo la salute dei consumatori, inducendoli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, in violazione dell'articolo 21, comma 3 del Codice del consumo...”*

Provvedimento n. 28446 del 10.11.2020 – Tiger shop

► Valutazioni conclusive dell'AGCM:

- *“74. In conclusione, le modalità di promozione e vendita sul sito web tigershop.it delle predette mascherine filtranti risultano connotate, oltre che da profili di ingannevolezza, anche da rilevanti elementi di aggressività, nella misura in cui il Professionista, attraverso il riferimento all'efficacia preventiva delle mascherine poste in vendita e all'importanza di effettuare l'acquisto immediatamente per ricevere i prodotti in tempi rapidi, ha sfruttato indebitamente la situazione di grave emergenza sanitaria in corso, tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, per indurlo all'acquisto dei prodotti reclamizzati a prezzi esorbitanti, recapitando poi, spesso con considerevoli ritardi, prodotti con caratteristiche profondamente diverse e privi delle specifiche funzioni preventive e protettive pubblicizzate e/o fabbricati da produttori diversi....”*

► Sanzione: 550.000 euro

Dichiarazioni di impegni

Provvedimento n. 28442 del 10.11.2020 – Amazon

- ▶ La pratica commerciale:
- ▶ *“5. Il procedimento concerne talune condotte poste in essere da AMAZON nell’ambito dell’attività di vendita di prodotti connessi alla diffusione del Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus, Covid-19), svolte da venditori terzi sulla piattaforma Amazon.it (in seguito, anche solo “piattaforma”) e, in particolare, la pubblicazione di inserzioni di vendita di prodotti sanitari e/o parasanitari, tra i quali mascherine filtranti e gel igienizzanti, connotati da claim relativi all’asserita capacità di prevenzione o contrasto rispetto al contagio da Covid-19, nonché da prezzi notevolmente incrementati rispetto al periodo precedente alla pandemia...”*

Provvedimento n. 28442 del 10.11.2020 - Amazon

► Le risultanze del procedimento: la presentazione degli impegni

“9. In particolare, i claim relativi all’asserita efficacia di numerosi prodotti in termini di protezione e/o di contrasto nei confronti del contagio da Covid-19 apparivano in grado di ingannare i consumatori circa le caratteristiche e la capacità dei singoli prodotti di fronteggiare efficacemente la diffusione del virus stesso, inducendoli ad assumere, sulla base di una rappresentazione decettiva della realtà, una decisione di natura commerciale, quale la scelta di acquisto dei medesimi prodotti, che altrimenti non avrebbero preso.

10. Inoltre, i significativi aumenti di prezzo registrati per i principali dispositivi di protezione delle vie respiratorie e prodotti igienizzanti rispetto al loro trend storico, applicati proprio a partire dalla significativa diffusione del coronavirus, apparivano in grado di ingannare i consumatori sul prezzo del prodotto, sfruttando uno stato di particolare debolezza e preoccupazione dei consumatori, derivante dalla crescente e rapida diffusione dell’epidemia da Covid-19...”

Provvedimento n. 28442 del 10.11.2020 - Amazon

► Le risultanze del procedimento: la presentazione degli impegni...

*...11. Con riferimento alle condotte sopra descritte, assume rilievo la responsabilità gravante su **AMAZON** che, nella sua qualità di titolare di una piattaforma di marketplace, è responsabile delle vendite effettuate sulla propria piattaforma ed è pertanto tenuto, anche sulla base dello standard di diligenza professionale di cui all'articolo 20 del Codice del Consumo, ad adottare misure volte ad evitare fenomeni di speculazione come quelli rilevati, ovvero a impedire e prevenire l'utilizzazione di claim e diciture orientati ad indurre i consumatori in errore circa l'acquisto di prodotti presentati o comunemente indicati per fronteggiare la diffusione del coronavirus.*

Provvedimento n. 28442 del 10.11.2020 - Amazon

► Le risultanze del procedimento: la presentazione degli impegni...

“...12. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa gli interventi effettuati per eliminare dalla piattaforma amazon.it i claim riferiti al coronavirus e le offerte di prodotti connessi alla diffusione del contagio da Covid-19 venduti a prezzi sproporzionati rispetto al naturale trend storico, nonché circa le modalità di funzionamento degli algoritmi utilizzati (o in via di adozione) e dei gruppi di lavoro dedicati alle procedure di controllo e filtraggio, tanto dei claim potenzialmente ingannevoli sotto il profilo dell’efficacia preventiva o di contrasto dei prodotti pubblicizzati nei confronti del contagio da Covid-19, quanto dei prezzi di vendita dei prodotti connessi alla propagazione del coronavirus potenzialmente sproporzionati rispetto al loro trend storico precedente alla pandemia...”

Provvedimento n. 28442 del 10.11.2020 - Amazon

► Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista...

- *“27. In particolare, **gli impegni** -che nella loro versione definitiva solo allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante -prevedono misure volte a proteggere i consumatori da claim potenzialmente ingannevoli e prezzi potenzialmente speculativi in relazione all’offerta di alcuni prodotti connessi all’emergenza Covid- 19 e indicati in uno specifico elenco (c.d. “Prodotti Covid-19”); nello specifico, i predetti impegni si sostanziano nel **monitorare proattivamente la piattaforma, con strumenti automatizzati e manuali, al fine di identificare e rimuovere eventuali offerte potenzialmente scorrette diffuse durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, nel comunicare mensilmente all’Autorità i risultati ottenuti attraverso l’attuazione delle precedenti misure di monitoraggio e rimozione, nel creare un indirizzo dedicato a disposizione delle Autorità per segnalare violazioni e, infine, nel segnalare l’identità dei 20 principali trasgressori recidivi.***
- *28. Per quanto concerne il primo impegno, **AMAZON ha previsto di svolgere un’attività di monitoraggio proattivo su base continuativa, mediante strumenti automatizzati e manuali, delle offerte relative ai prodotti specificamente indicati nel citato elenco (Prodotti Covid-19), tra i quali le mascherine filtranti e disinfettanti per le mani, ritenuti maggiormente esposti al rischio di presentare claim ingannevoli, al fine di evitare che siano offerti sulla piattaforma e di rimuoverli qualora si riscontri un riferimento al Covid-19...***

Provvedimento n. 28442 del 10.11.2020 - Amazon

► Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista...

- *“29. Il secondo impegno consiste nello svolgimento di un’analoga attività di monitoraggio proattivo e su base continuativa, mediante strumenti automatizzati e manuali, avente ad oggetto le offerte di Prodotti Covid-19 diffuse sulla piattaforma al fine di identificare i prodotti maggiormente esposti al rischio di presentare prezzi potenzialmente eccessivi, tra i quali mascherine facciali e igienizzanti, evitare che siano offerti sulla piattaforma e rimuoverli. All’uopo, per far fronte alla situazione eccezionale e senza precedenti scaturita dalla pandemia da coronavirus, AMAZON ha adattato per i Prodotti Covid-19, ritenuti maggiormente esposti al rischio di prezzi eccessivi durante l’emergenza sanitaria, il sistema dinamico e automatizzato già in uso per individuare prezzi significativamente elevati, utilizzando una varietà di parametri di riferimento e prevedendo margini di sicurezza aggiuntivi, prima che il sistema di rimozione sia effettivamente attivato.. ...”*

Provvedimento n. 28442 del 10.11.2020 - Amazon

► Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista...

- *“30. In relazione a entrambi gli impegni sopra descritti di monitoraggio e rimozione delle offerte di Prodotti Covid-19 con claim o prezzi potenzialmente scorretti, sono contemplate da AMAZON iniziative volte a investigare e adottare provvedimenti nei confronti dei venditori in caso di ripetute violazioni delle regole che vietano claim ingannevoli e prezzi speculativi di offerta dei prodotti connessi all'emergenza sanitaria da coronavirus, al fine di evitare che i recidivi carichino ulteriori annunci relativi a Prodotti Covid-19 sulla piattaforma Amazon con claim potenzialmente decettive/o prezzi potenzialmente eccessivi. Inoltre, qualsiasi azione posta in essere da AMAZON in merito alle predette offerte può essere oggetto di appello, nel senso che il venditore in buona fede può presentare reclamo per reinserire l'offerta di un prodotto legato alla pandemia, a condizione che sia rimosso l'elemento di scorrettezza, eliminando l'eventuale riferimento al Covid-19 nel caso di claim ingannevole oppure modificando il prezzo speculativo. ...”*

Provvedimento n. 28442 del 10.11.2020 - Amazon

- ▶ Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista...
- ▶ *“31. AMAZON si è impegnata a condividere mensilmente con l’Autorità i risultati ottenuti attraverso l’attuazione delle misure sopra descritte di verifica dei Prodotti Covid-19 venduti sulla propria piattaforma e di rimozione delle relative offerte potenzialmente scorrette in termini di claim ingannevoli o prezzi speculativi in relazione all’emergenza sanitaria, riservandosi di migliorarle e ampliarle al fine di contrastare i tentativi di elusione dei soggetti malintenzionati e di adeguarsi ad eventuali nuove normative sul prezzo massimo.*
- ▶ *32. Il professionista ha già creato un indirizzo email dedicato (covid19-eu-cooperation@amazon.com) che è a disposizione delle Autorità per la Tutela dei Consumatori degli Stati membri per segnalare qualsiasi claim potenzialmente ingannevole o prezzo potenzialmente eccessivo riferito al Covid-19.*
- ▶ *33. AMAZON si è infine impegnata a presentare all’Autorità un elenco dei 20 principali trasgressori, individuati in base alle offerte bloccate o rimosse dalla piattaforma tramite i sistemi automatizzati che identificano i Prodotti Covid-19 che presentino claim o prezzi potenzialmente scorretti in relazione alla pandemia...”*

Provvedimento n. 28445 del 10.11.2020 – Wish

- ▶ Le condotte oggetto del procedimento:
- ▶ *“4.Il procedimento concerne taluni comportamenti posti in essere dalle società ContextLogic Inc. e ContextLogic BV. (di seguito, congiuntamente, “i Professionisti” o “le Società” o “Wish”) nell’ambito dell’attività di vendita di prodotti connessi alla propagazione del Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus, Covid-19), svolte da venditori terzi sulla piattaforma delle Società attraverso la piattaforma wish.com (in seguito, anche solo “piattaforma”) e, in particolare, la pubblicazione di inserzioni di vendita di prodotti sanitari e/o parasanitari, tra i quali mascherine filtranti e kit test per l’autodiagnosi, connotati da claim relativi all’asserita capacità di prevenzione rispetto al contagio da Covid-19 o di rilevazione del virus nel sangue umano, nonché da prezzi indicati in modo ambiguo e notevolmente incrementati rispetto al periodo precedente alla pandemia.*
- ▶ *5.Costituiscono oggetto del procedimento anche le condotte relative alla carenza, nella piattaforma web, di alcune informazioni precontrattuali sui diritti spettanti ai consumatori nei contratti a distanza, così come previsto dall’articolo 49 del Codice del Consumo, con specifico riguardo all’impossibilità di risalire all’identità dei venditori dei prodotti reclamizzati online sulla piattaforma wish nonché all’assenza del promemoria circa l’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni...”*

Provvedimento n. 28445 del 10.11.2020 – Wish

- ▶ Le condotte oggetto del procedimento:
- ▶ *“8.Con riferimento alle condotte sopra descritte, assume rilievo la responsabilità gravante su Wish nella sua qualità di titolare della piattaforma di marketplace, il quale è responsabile delle vendite effettuate sulla propria piattaforma ed è pertanto tenuto, anche sulla base dello standard di diligenza professionale di cui all’articolo 20 del Codice del Consumo, ad adottare misure volte ad evitare fenomeni di speculazione come quelli rilevati, ovvero ad impedire e prevenire l’utilizzazione di claim e diciture orientati ad indurre i consumatori in errore circa l’acquisto di prodotti presentati, o comunemente indicati, per limitare la diffusione del coronavirus.*
- ▶ *9.In aggiunta ai profili di scorrettezza sopra illustrati, è stata ipotizzata la violazione, da parte di Wish, di alcuni obblighi di informazione nei contratti a distanza dal momento che, nella piattaforma web, non erano fornite in maniera chiara e comprensibile le informazioni relative all’identità dei venditori dei prodotti reclamizzati online e all’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni venduti....”*

Provvedimento n. 28445 del 10.11.2020 – Wish

► La valutazione degli impegni del professionista:

- *“36. In via generale, nel contesto eccezionale dell'emergenza sanitaria mondiale, si ritiene che **gli impegni presentati da Wish** nella sua qualità di titolare e responsabile della omonima piattaforma di marketplace prevedano l'adozione di misure tecniche e organizzative atte a monitorare efficacemente e proattivamente le vendite che si effettuano sulla piattaforma, anche attraverso l'utilizzo di sofisticati strumenti informatici (image matching technology e algoritmi), e specificamente l'introduzione di misure idonee ad evitare che durante l'epidemia di Covid-19 siano utilizzati sulla piattaforma claim suscettibili di indurre i consumatori in errore circa le effettive caratteristiche di alcuni prodotti in termini di efficacia preventiva e/o di contrasto rispetto al coronavirus, nonché a controllare fenomeni di speculazioni di prezzo per alcuni prodotti connessi alla diffusione del coronavirus che possano sfruttare indebitamente la situazione di debolezza dei consumatori. In tale prospettiva, rileva positivamente la circostanza che gli impegni concernenti i claim e i prezzi di vendita dei prodotti rilevanti in relazione alla pandemia di coronavirus abbiano una durata limitata fino alla fine della pandemia di Coronavirus....”*

Provvedimento n. 28445 del 10.11.2020 – Wish

► La valutazione degli impegni del professionista:

- *“40.Inoltre, sempre in merito all’attività di rimozione delle offerte con prezzi speculativi di vendita dei prodotti sopra indicati sulla piattaforma Wish, rileva positivamente l’individuazione di un criterio oggettivo per l’identificazione di prezzi “irragionevolmente elevati” rispetto ad un benchmark costituito dalla media tra il prezzo medio applicato nei due mesi precedenti e il prezzo medio applicato nei tre mesi che precedono il 20 gennaio 2020. Il meccanismo proposto da Wish risulta infatti idoneo a rilevare e censurare fenomeni di anomalia e/o sproporzione nell’incremento del prezzo di offerta di una pluralità di beni rilevanti in relazione all’emergenza sanitaria, in modo tale da connotare un eccessivo rialzo, durante il periodo di emergenza sanitaria, rispetto al benchmark di riferimento individuato dai professionisti. Con riferimento a tale impegno, assume particolare importanza la circostanza che il venditore possa fornire documentazione con cui dimostri incrementi di prezzo nella sua catena di approvvigionamento tali da giustificare il superiore livello di prezzo applicato per un determinato prodotto rispetto al citato benchmark...”*

Provvedimento n. 28445 del 10.11.2020 – Wish

- ▶ La valutazione degli impegni del professionista:
- ▶ *“44. Con riferimento, poi, alle informazioni precontrattuali da fornire obbligatoriamente nel caso di contratti conclusi a distanza, le misure proposte dai professionisti sono volte ad imporre ai venditori di indicare correttamente i dati relativi alla propria identità, come previsto dall’articolo 49, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, nonché a semplificare la navigazione per ottenere informazioni relative al venditore, a standardizzare la loro presentazione e, infine, a sviluppare un meccanismo che consenta ai consumatori di contattare i venditori.*
- ▶ *45. Analogamente, gli impegni relativi alla garanzia legale di conformità risultano idonei, da un lato, a far sì che i consumatori ricevano informazioni corrette in merito ai diritti di cui dispongono nei confronti dei soggetti che vendono sulla piattaforma Wish, alle procedure da seguire per attivare la garanzia e ai rimedi esperibili, dall’altro, a rendere edotti i venditori delle obbligazioni derivanti dalla garanzia legale di conformità mediante un’apposita guida disponibile nella sezione “Merchant” della piattaforma Wish...”*

Provvedimento n. 284453 del 10.11.2020 -Ebay

- ▶ L'iter del procedimento e gli elementi acquisiti:
- ▶ *“4. A partire dal mese di febbraio 2020 sono pervenute all'Autorità alcune segnalazioni volte a rappresentare la possibile violazione del Codice del Consumo da parte di EBAY, in merito agli annunci pubblicitari pubblicati sulla propria piattaforma durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, relativi alla vendita, a prezzi esorbitanti rispetto al periodo precedente alla pandemia, di prodotti sanitari e/o parasanitari, tra cui mascherine e gel igienizzanti, ai quali erano attribuite proprietà di prevenzione o contrasto rispetto al contagio da coronavirus. .*
- ▶ *7. In particolare, i claim relativi all'asserita efficacia di numerosi prodotti in termini di protezione e/o di contrasto nei confronti del coronavirus apparivano in grado di ingannare i consumatori circa le caratteristiche e la capacità dei singoli prodotti di fronteggiare efficacemente la diffusione del virus stesso, inducendoli ad assumere, sulla base di una rappresentazione decettiva della realtà, una decisione di natura commerciale, quale la scelta di acquisto dei medesimi prodotti, che altrimenti non avrebbero preso...”*

Provvedimento n. 284453 del 10.11.2020 -Ebay

- ▶ L'iter del procedimento e gli elementi acquisiti:
- ▶ *“8. Inoltre, i significativi aumenti di prezzo registrati per i principali dispositivi di protezione delle vie respiratorie e prodotti igienizzanti rispetto al loro trend storico, applicati proprio a partire dalla significativa diffusione del Covid-19, apparivano in grado di ingannare i consumatori sul prezzo del prodotto sfruttando uno stato di particolare debolezza e preoccupazione dei consumatori derivante dalla crescente e rapida diffusione del menzionato virus.*
- ▶ *9. Con riferimento alle condotte sopra descritte, assume rilievo la responsabilità gravante su EBAY che, nella sua qualità di titolare di una piattaforma di marketplace, è responsabile delle vendite effettuate sulla propria piattaforma ed è pertanto tenuto, anche sulla base dello standard diligenza professionale di cui all'articolo 20 del Codice del Consumo, ad adottare misure volte ad evitare fenomeni di speculazione come quelli rilevati, ovvero ad impedire o prevenire l'utilizzazione di claim e diciture orientati ad indurre i consumatori in errore circa l'acquisto di prodotti presentati o comunemente indicati per limitare la diffusione del coronavirus...”*

Provvedimento n. 284453 del 10.11.2020 - Ebay

- ▶ **Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista:**
- ▶ *“24. In particolare, tali impegni –che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono due misure di carattere generale che si applicano a qualunque prodotto messo in vendita sulla piattaforma “eBay.it” potenzialmente connesso all'emergenza da Covid-19 e due misure più specificamente inerenti ai c.d. “prodotti rilevanti” oggetto della comunicazione di avvio del procedimento, specificamente mascherine e gel igienizzanti. Tutti gli impegni proposti rimarranno in vigore “fino al termine dell'emergenza da COVID-19, secondo quanto stabilito dai decreti governativi in materia”....”*

Provvedimento n. 284453 del 10.11.2020 -Ebay

Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista:

“A) Misure di carattere generale

25. Il primo impegno di carattere generale consiste nel mantenere attivo per tutti i prodotti potenzialmente connessi all'emergenza da Covid-19 il c.d. “Sistema di Filtraggio” già in essere sulla piattaforma eBay.it, un meccanismo adottato dall'inizio di marzo 2020 che consente di individuare e bloccare (sia automaticamente che attraverso rimozioni manuali) le inserzioni contenenti l'uso improprio di keyword legate al Covid-19.

26. La seconda misura di carattere generale riguarda la presenza di offerte caratterizzate da prezzi eccessivamente incrementati durante la pandemia per la vendita di “prodotti potenzialmente connessi al COVID-19”, ossia tutti quei prodotti la cui domanda è suscettibile di crescere rapidamente a causa delle restrizioni poste dall'emergenza sanitaria, e consiste nell'adozione di una “Procedura Speciale” ad integrazione della vigente policy in materia di c.d. “price gouging” (ossia eccessivo ed anormale incremento dei prezzi, n.d.r.). Tale procedura speciale, che entrerà in vigore contestualmente alla data di accettazione degli impegni, prevede un meccanismo di monitoraggio volto alla rimozione di inserzioni di prodotti legati alla propagazione del coronavirus che abbiano registrato un aumento anormale della domanda (e dunque delle transazioni effettuate) sulla piattaforma “eBay.it” e al contempo abbiano subito un aumento anormale del prezzo medio [omissis]

27. Inoltre, EBAY si impegna a redigere e sottoporre all'Autorità un report [omissis] sulle violazioni riscontrate in merito alla pubblicazione durante il periodo di emergenza sanitaria di inserzioni potenzialmente ingannevoli o con prezzi anomali dei prodotti rilevanti (ossia mascherine e gel igienizzanti) e comunque connessi al Covid-19, in cui fornirà l'indicazione [omissis]....

Provvedimento n. 284453 del 10.11.2020 -Ebay

- ▶ Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista:
- ▶ “B) Misure specificamente inerenti ai “prodotti rilevanti”
- ▶ *28.Un secondo set di misure riguarda invece specificamente i “prodotti rilevanti”, ossia mascherine e gel igienizzanti, ed entrerà in vigore contestualmente all’accoglimento degli impegni da parte dell’Autorità e cesserà di avere efficacia al termine dell’emergenza da Covid-19, secondo quanto stabilito dai decreti governativi in materia.*
- ▶ *29.La prima misura specifica per i “prodotti rilevanti” prevede l’adozione di una White List contenente l’indicazione del ristretto novero di venditori autorizzati ad inserire offerte per mascherine e gel igienizzanti sulla piattaforma “eBay.it” (c.d. “Venditori Whitelisted”) durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, selezionati tra i venditori professionisti sulla base di stringenti criteri, tra i quali l’affidabilità, i feedback ricevuti dalla Comunità di EBAY, il rispetto generale delle regole della piattaforma nonché un numero elevato di transazioni concluse positivamente. ...”*

Provvedimento n. 284453 del 10.11.2020 -Ebay

► Gli elementi acquistati e gli impegni del professionista:

- *“30. In particolare, i Venditori Whitelisted saranno prontamente informati che, pubblicando inserzioni per mascherine e gel igienizzanti, saranno automaticamente vincolati a rispettare alcune regole tassative per la loro attività su “eBay.it”, tra le quali il divieto di utilizzare keyword che veicolino l’asserita efficacia dei predetti prodotti nella prevenzione del Covid-19, il divieto di utilizzare il format di vendita “con asta” per le inserzioni dei prodotti in questione e la necessità di attenersi alle normative in vigore sui prezzi dei “prodotti rilevanti”¹⁹, che prevedono di applicare prezzi equi e non inflazionati per mascherine e gel igienizzanti per cui non vi siano indicazioni legislative o regolamentari. Inoltre, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi su di essi gravanti, i Venditori Whitelisted saranno soggetti ad uno specifico regime sanzionatorio, che prevedrà, in caso di violazione delle regole sopra accennate, l’applicazione delle seguenti sanzioni graduate in ragione della gravità della condotta tenuta: i) la rimozione dalla White List; ii) restrizioni sulla possibilità di inserire offerte per prodotti diversi dai “prodotti rilevanti”; iii) la sospensione dell’account.*

Provvedimento n. 284453 del 10.11.2020 -Ebay

- ▶ Gli elementi acquisti e gli impegni del professionista:
- ▶ *“31. Una seconda misura specificamente inerente ai “prodotti rilevanti” è rappresentata dall’introduzione – sulla pagina web dei risultati, laddove l’utente dovesse ricercare sulla piattaforma “eBay.it” una mascherina o un gel igienizzante ovvero dovesse utilizzare una keyword connessa all’emergenza da Covid-19 –di un banner volto a mettere in guardia gli utenti del fatto che, malgrado il Sistema di Filtraggio ed il meccanismo della White List, le inserzioni relative a tali prodotti potrebbero comunque includere claim ingannevoli legati al Covid-19 o presentare prezzi esosi (c.d. “Alert”).”*

Condotte non sanzionate

Provvedimento n. 28444 del 10.11.2020 – Oxystore

► La pratica commerciale:

- *“3.Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell’aver diffuso, attraverso il proprio sito Internet www.oxystore.it (di seguito anche il Sito), comunicazioni pubblicitarie aventi ad oggetto la promozione e la vendita online di: i) prodotti correlati all’ossigenoterapia, vantando indimostrate capacità di prevenzione e di contrasto rispetto al contagio da COVID-19 (o coronavirus); ii) alcune mascherine chirurgiche con diverse opzioni di acquisto, offerte a prezzi apparentemente incrementati rispetto a quelli generalmente applicati per lo stesso prodotto prima dell’emergenza sanitaria...”*

Provvedimento n. 28444 del 10.11.2020 – Oxistore

► Le conclusioni dell'AGCM:

- *“51.Per quanto invece concerne i **prezzi di offerta delle mascherine chirurgiche** commercializzate dal Professionista a partire dal mese di marzo 2020, il livello di tali prezzi di vendita (da 1,10 a 1,20 euro a seconda delle quantità), tenuto conto dei documentati costi di acquisto sostenuti dalla Società per il loro approvvigionamento, non appare integrare nel caso di specie, ovvero sulla base degli elementi acquisiti in atti, profili di aggressività, ai sensi dell'articolo 25, lettera c), del Codice del Consumo, in quanto non si rinvencono nel caso di specie gli estremi dello sfruttamento da parte del Professionista della situazione di emergenza sanitaria all'epoca in atto...”*
- (I prodotti correlati all'ossigenoterapia invece sono stati sanzionati...)